

Associazione Culturale e Teatrale
La Compagnia delle Quattro Vie
Via XI Febbraio – 26013 - CREMA (CR)
C.F. e P.IVA 010888120199



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 11 maggio 2025 alle ore 19,15 si è riunita, presso la sala polifunzionale dell'Oratorio di San Bernardino in Crema, via XI Febbraio, in seconda convocazione, essendo andata deserta la precedente convocazione delle ore 7,00, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione LA COMPAGNIA DELLE QUATTRO VIE.

A norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Walter Dedè, che verifica ed accerta che, oltre a se stesso, è presente il Consiglio Direttivo.

Sono altresì presenti N° 21 associati, così come risultante dal foglio presenze allegato.

Il Presidente, dopo aver verificato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, propone di nominare la Sig.ra Annamaria Carioni nella qualità di Segretario.

Ottenuto l'assenso dei convenuti dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione; deliberazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali

In merito al primo punto all'ordine del giorno, "Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione; deliberazioni conseguenti" il Presidente espone ai presenti le motivazioni che hanno portato alla necessità di redigere e sottoporre all'Assemblea un nuovo testo statutario, per uniformarsi ai dettami legislativi sopravvenuti negli ultimi anni ed essere aderenti a quanto richiesto dal D.Lgs 117/2017 – anche definito Codice del Terzo Settore – per poter richiedere iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, iscrizione che certificherebbe il rispetto dei fondamentali requisiti che l'Associazione si prefigge e consentirebbe anche l'accesso ad alcune agevolazioni e benefici fiscali come, a titolo esemplificativo, la possibilità di partecipare al riparto del cinque per mille. Per questi motivi, oltre a consegnare alcune copie del testo dello Statuto sottoposto all'esame, testo già disponibile presso la sede sociale dal momento della convocazione della presente riunione, espone nel dettaglio le principali novità contenute in esso. Terminata la presentazione, il Presidente apre la discussione.

Le principali domande sono rivolte a chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno portato alla

necessità di adeguamento dello Statuto, oltre a motivare ai presenti l'inserimento di alcune clausole non presenti nella precedente versione, ma specificamente richieste dal D.Lgs 117/2017.

Dopo aver esaurientemente risposto alle richieste di chiarimenti ed esauritasi la discussione, il Presidente propone all'Assemblea l'adozione della seguente DELIBERAZIONE.

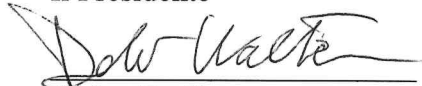
"L'Assemblea approva il testo del nuovo Statuto così come alla stessa presentato."

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione e i soci presenti l'approvano all'unanimità dei presenti.

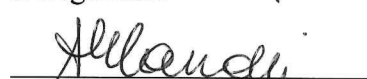
Viene dato mandato al Presidente di procedere con ogni formalità necessaria ai fini della registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, la successiva comunicazione agli enti ai quali si rendesse necessario trasmettere il documento, primo fra tutti la F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori e la richiesta di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale.

Esaurito quanto esposto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali", ma riscontrato che nessuno dei soci presenti ha alcun argomento da portare all'assemblea, dichiara tolta la seduta alle ore 20.00 dando mandato al segretario di redigerne il verbale.

Il Presidente


Walter Dedè

Il Segretario


Annamaria Carioni

REGISTRATO A CREMA IL 26/05/2025
AL N. 249 SERIE 3
PAGATI EURO 200,00

firma su delega del Direttore Provinciale



IL Funzionario
Maria C. Salva



Agenzia delle Entrate



ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 11 MAGGIO 2025 ALLE ORE 19.15

FOGLIO PRESENZE SOCI

N.	COGNOME (in stampatello)	NOME (in stampatello)	FIRMA PRESENZA	FIRMA APPROVAZIONE STATUTO	DELEGA
1	ARZU	ANNA		<i>Anna Arzu</i>	CUMBO GIOVANNI
2	BARBATI	GIGI		<i>Maddalena Barbat</i>	BETTONI MADDALENA
3	BELLANDI	GIANFRANCO	<i>Bellandi</i>	<i>Bellandi</i>	
4	BENELLI	SIMONE	<i>Benelli</i>	<i>Benelli</i>	
5	BETTONI	MADDALENA	<i>Maddalena Bettoni</i>	<i>Maddalena Bettoni</i>	
6	CARIONI	ANNAMARIA	<i>Annamaria Carioni</i>	<i>Annamaria Carioni</i>	
7	CERUTI	MARIA			
8	CUMBO	GIOVANNI	<i>Cumbo Giovanni</i>	<i>Cumbo Giovanni</i>	
9	DE GRAZIA	ELENA			
10	DEDÈ	WALTER	<i>Walter Dede</i>	<i>Walter Dede</i>	



N.	COGNOME (in stampatello)	NOME (in stampatello)	FIRMA PRESENZA	FIRMA APPROVAZIONE STATUTO	DELEGA
11	DI CORATO	CATERINA		Edoardo Zeri	ZERBI EDOARDO
12	DOSSENA	MARIA LORENA	Dossena Lorenza	Dossena Lorenza	
13	FIAMMENI	ANNA		Beltrami Anna	BEUANDI GIAMFRANCO
14	GHISETTI	MICAELA		Benvenuti Simone	BENVENI SIMONE
15	GIAVALDI	ENRICA			
16	GUERINI	FRANCESCO			
17	LUNGI	EGIDIO GIOV.	Lungi Egidio	Lungi Egidio	
18	MANCLOSSI	NADIA CRISTINA	Manclossi Nadia	Manclossi Nadia	
19	MANNI	MARGHERITA	Manni Margherita	Manni Margherita	
20	PATRINI	CARLO		Beltrami Carlo	BEUANDI GIAMFRANCO
21	PLATANIA	CATERINA	Platanina Caterina	Platanina Caterina	



N.	COGNOME (in stampatello)	NOME (in stampatello)	FIRMA PRESENZA	FIRMA APPROVAZIONE STATUTO	DELEGA
22	PONZINI	DANIELA			
23	TACCA	MORRIS		<i>Federico Benigni</i>	BETTONI MASSAENA
24	TOLASI	DANIELE		<i>Luca Benigni</i>	EGNIO UNGHI GIOVANNI
25	ZERBI	EDOARDO	<i>Edoardo Zi</i>	<i>Edoardo Zi</i>	

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LA COMPAGNIA DELLE QUATTRO VIE"**



ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione **"La Compagnia delle Quattro Vie"**, associazione apolitica, apartitica e aconfessionale, che assume d'ora in poi la forma giuridica di Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale in via XI Febbraio, n. 32 nel comune di Crema (CR). La variazione della sede legale, deliberata dal Consiglio direttivo, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente Statuto, salvo comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
3. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Cremona, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. L'Associazione, nel caso di iscrizione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) riservata alle Associazioni di Promozione Sociale, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La non iscrizione, così come la cancellazione dell'Associazione dalla sezione del RUNTS riservata alle Associazioni di Promozione Sociale, comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni, di cui agli articoli 12 e 35, comma 5 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del Codice del Terzo Settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
4. In caso di iscrizione o trasferimento dell'Associazione all'interno del RUNTS nella categoria riservata agli "altri enti del terzo settore", alla denominazione dovrà necessariamente far seguito l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", in luogo di Associazione di Promozione Sociale" o "APS".

ART. 3

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Dolo Valtè

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART.5

Attività e Finalità

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:
 - **lettera d), secondo periodo:** attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nello specifico corsi di teatro con il fine di valorizzare e promuovere la lingua e le tradizioni del territorio;
 - **lettera f):** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nello specifico salvaguardia della cultura nel territorio tramite lavori teatrali;
 - **lettera i):** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nello specifico realizzazioni di rassegne teatrali con l'utilizzo prevalente della cultura linguistica del territorio;
 - **lettera l):** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nello specifico realizzazioni di laboratori teatrali con l'intento dell'inclusione sociale;
 - **lettera z):** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nello specifico l'utilizzo di strutture atte a case museo del territorio.
3. In concreto l'Associazione si propone di offrire un aiuto per promuovere:
 - attività di carattere culturale in genere, in particolare nel settore teatrale;
 - attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale;
 - servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i suoi scopi.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, inchieste, seminari, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci;
 - attività ricreative: teatro e trattenimento musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimento per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari; gite e visite in luoghi di interesse culturale e in città d'arte;
 - attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro;
 - attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nel settore teatrale; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.
4. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio. L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità,

Presenza delle

Del

trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

5. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

7. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione ed esclusione

1. Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli Associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente responsabilità genitoriale.
3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o la cessazione del rapporto per le motivazioni indicate nel presente articolo 6 al punto 7.
5. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
6. I Soci sono classificati in quattro distinte categorie:
 1. Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Redo-Valto

2. Soci Benemeriti: coloro che grazie alla loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
3. Soci Frequentatori: tutti i Soci ordinari;
4. Soci Sostenitori: coloro che, pur non partecipando attivamente ed in modo continuativo all'attività dell'Associazione, vorranno sostenerla con contributi finanziari o disponibilità personali.
7. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - c) per motivata delibera di esclusione da parte del Consiglio direttivo;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
8. Contro il provvedimento del Consiglio direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
9. Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni Socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

Diritti e doveri degli Associati

1. I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e deliberare in merito alla sua approvazione, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
- e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo.

ART. 8

Gli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale);
 - Organo di revisione (eventuale).
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 30 e 31 del d.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle



Handwritten signature: Roberto Uberti

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
3. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea o mediante mezzi di comunicazione come, a titolo indicativo e non esaustivo, posta elettronica o messaggistica, da inviare ad almeno uno dei recapiti risultanti dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. I voti degli Associati minorenni sono espressi a mezzo l'esercente la responsabilità genitoriale.
6. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e lo stesso possa intervenire in qualsiasi momento nel corso della riunione.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'Assemblea può, a sua discrezione, nominare un rappresentante dell'Assemblea che sottoponga al Consiglio direttivo eventuali proposte dalla stessa scaturite e dialoghi con il Consiglio per il compimento delle stesse.

ART. 10

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:
 - stabilire il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
 - nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli Associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Deliberato



ART. 11

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un massimo 3 (tre) deleghe.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 12

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria, per le decisioni riguardanti la modifica dello Statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
 - stabilire annualmente l'importo della quota associativa dovuta da ciascun associato;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea tra gli Associati. Il Consiglio direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi; i Consiglieri sono rieleggibili.
4. Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, sarà compito dell'Assemblea dei Soci designare i nuovi componenti in sostituzione di quelli venuti meno, previa convocazione della stessa a cura del

Adottato

Presidente o, in caso di sua impossibilità, del Vicepresidente o, in caso di impossibilità di questi, di altro Consigliere.

5. Al Consiglio direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o volontariamente per decisione assembleare. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o volontariamente per decisione assembleare.

ART. 17

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
 - proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
2. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

I beni

1. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio (o rendiconto) viene redatto annualmente secondo le previsioni degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Debit Walter

3. Il bilancio (o rendiconto) è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; lo stesso, eventualmente accompagnato dalle relazioni obbligatorie per legge, viene depositato presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

ART. 21

Bilancio sociale

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e depositato presso il RUNTS con le stesse tempistiche di cui al bilancio (o rendiconto) d'esercizio.



ART. 22

Le convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 20% del numero degli Associati; si applicano eventuali diversi limiti in caso di modifica dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2014.
3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il Socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Roberto

ART. 25

Responsabilità ed assicurazione degli Associati

1. Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Crema, 11 maggio 2025

Letto, firmato e sottoscritto.

Dele Tatti

Albanoni

Dessene Tonia Loren

[Signature]

[Signature]

[Signature]

*Margliellanni
Bebbi*

Edwards

[Signature]

Caterina Petroni

*Faddene Petroni
Duke Proven*

